

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

e col **Ministro delle Finanze**

(MARTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 1963

Integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, concernente disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 luglio 1961, n. 641, vennero emanate nuove norme nel settore delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine e, in particolare, vennero fissati limiti e criteri idonei a delimitare la potestà discrezionale dei Comuni nella determinazione delle tariffe.

La nuova disciplina legislativa prese motivo da una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 36 del 1959), con la quale venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 8 novembre 1947, n. 1417, per la parte concernente la fissazione delle tariffe per la pubblicità effettuata dal privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione da parte dei Comuni.

Di conseguenza i Comuni non poterono percepire alcun diritto o tributo sulla pubblicità dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (3 luglio 1959) fino al momento dell'entrata in vigore della nuova legge n. 641 (13 agosto 1961) e rimase anche sospeso il pagamento dei diritti relativi a rapporti in contestazione alla stessa data.

In relazione a tale situazione, con l'articolo 30, secondo comma, della legge n. 641 si stabilì che, nei limiti triennali della prescrizione, i Comuni potessero chiedere gli arretrati per le affissioni e la pubblicità effettuata prima o dopo il 3 luglio 1959, e per le quali non fosse stato corrisposto alcun diritto od imposta, in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959.

Senonchè, anche tale disposizione è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 30 maggio 1963, in quanto essa conteneva un richiamo alle tariffe precedentemente in vigore, deliberate dagli stessi Comuni in applicazione di una norma legislativa (articolo 2 del decreto-legge n. 1417, del 1947) inficiata di incostituzionalità per effetto della precedente sentenza della stessa Corte, n. 36 del 1959.

Attesa, pertanto, tale pronuncia ed allo scopo di consentire ugualmente ai Comuni — che, come è noto, lamentano in genere situazioni finanziarie assai precarie — di recuperare le somme dovute per il contestato periodo, si ritiene opportuno proporre una

integrazione dell'articolo 30 della legge 5 luglio 1961, n. 641, nei sensi di cui al provvedimento che segue.

Alla stregua della disposizione che si sottopone all'esame del Parlamento, le nuove tariffe, semprechè deliberate nei termini e con le modalità previste dalla legge n. 641, si applicano anche ai rapporti sorti nel menzionato periodo di tempo intercorrente fra la data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1959 e l'entrata in vigore della legge n. 641, nonchè ai rapporti risalenti ad epoca anteriore e non ancora definiti al 3 luglio 1959.

In tal modo, viene salvaguardato l'interesse dei Comuni, attesa la possibilità di applicazione retroattiva delle tariffe deliberate in

esecuzione della legge n. 641 e si tutela, nel contempo, il contribuente, utente della pubblicità, che, comunque, non viene a subire imposizioni più gravose rispetto a quelle derivanti dalla applicazione delle tariffe precedentemente in vigore.

Poichè si tratta di norma transitoria che consente ai Comuni di disporre accertamenti relativamente ad un limitato periodo di tempo, si rappresenta l'urgenza della sua approvazione, in quanto un ritardo nell'emanazione della legge ne renderebbe difficile l'applicazione e frustrerebbe gli scopi che la ispirano.

A tal fine con il secondo articolo è prevista l'entrata in vigore della norma il giorno successivo alla sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fermi gli effetti della prescrizione previsti dall'articolo 48, terzo comma, del testo unico per la finanza locale, approvato con regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed aggiunte, per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine effettuate dopo il 2 luglio 1959 e prima del 13 agosto 1961, si applicano le tariffe deliberate nei termini e con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1961, n. 641.

Le medesime tariffe sono applicabili anche ai rapporti non definiti inerenti a pagamenti ancora dovuti ai Comuni e loro concessionari per pubblicità affine effettuata anteriormente al 3 luglio 1959.

Resta, in ogni caso, esclusa la possibilità di pretendere il pagamento di somme in eccedenza a quelle risultanti dall'applicazione delle norme generali e locali precedentemente vigenti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.